

**REGIONE PIEMONTE**  
**Ente di Gestione delle**  
**Aree Protette della Valle Sesia**



Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia in modalità telematica

(Approvato con D.C. n. 10/2022)

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia.
2. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. sono Organi collegiali dell'Ente:
  - il Consiglio;
  - la Comunità delle Aree protette.

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio e della Comunità delle Aree protette che si svolgono con la seguente modalità:
  - i componenti, compreso il segretario verbalizzante e suoi eventuali collaboratori, partecipano a distanza, collegati per videoconferenza sincrona, ossia da luoghi diversi dalle sedi istituzionali dell'Ente, anche differenti tra loro, fatto salvo quanto precisato al successivo art. 3 comma 3.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

**Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi collegiali nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - l'identificazione dei partecipanti;
  - la reciproca percezione audiovisiva, qualora necessaria, o almeno audio, tra tutti i componenti che consenta agli stessi di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e dei partecipanti.

3. Per garantire la pubblicità delle sedute – di norma quelle del Consiglio dell'Ente Parco – almeno un componente dell'assemblea o il segretario o suo delegato sarà collegato con monitor o proiettore visibile e udibile al pubblico dalla sede fisica indicata nella convocazione dell'adunanza – di norma la sede legale del parco – in un locale accessibile al pubblico.

3. Qualora la presenza di almeno un componente dell'assemblea o del segretario o di un suo delegato non sia possibile, al fine di garantire la pubblicità delle sedute, le stesse saranno registrate in audio o in audiovideo e pubblicate (anche con utilizzo di link), in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente entro le 48 ore successive allo svoglimento della seduta.

#### Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. La convocazione di cui al comma precedente contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica nonché la specificazione dell'applicativo scelto dall'Ente e le modalità scelte per garantire la pubblicità della seduta.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, gli Organi di cui all'art. 1, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, ove prevista.

8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti e le modalità utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente

giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

#### Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

#### Art. 6 - Rinvio ad altre norme e disposizioni

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alla legge quadro, L.R. 19/2009 e s.m.i., allo statuto e ai regolamenti dell'Ente Parco.